

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 270/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1059]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2009/30/CE abroga la direttiva 93/12/CEE del Consiglio⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32009 L 0030:** Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).»
2. al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:
 - «c) All'articolo 2, paragrafo 5, dopo "Finlandia" viene aggiunta la parola "Islanda" e dopo "Lituania" viene aggiunta la parola "Norvegia".
 - d) All'articolo 3, paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
"L'Islanda può autorizzare l'immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo o metanolo con una tensione di vapore massima di 70 kPa, a condizione che l'etanolo utilizzato sia un biocarburante o che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie all'uso di metanolo soddisfi i criteri specificati all'articolo 7 *ter*, paragrafo 2."
 - e) Gli articoli da 7 *ter* a 7 *sexies* non si applicano al Liechtenstein.
 - f) L'articolo 7 *ter*, paragrafo 6, non si applica agli Stati EFTA.»
3. il testo del punto 6 (direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Al punto 21ad (direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0030:** Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).»

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 88.

⁽²⁾ GUL 74 del 27.3.1993, pag. 81.

